

GLI ANIMALI TUTELATI DALLA COSTITUZIONE

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 9 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Art. 2.

1. All'articolo 41 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: « danno » sono inserite le seguenti: « alla salute, all'ambiente, »;

b) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e ambientali ».

Art. 3.

1. La legge dello Stato che disciplina i modi e le forme di tutela degli animali, di cui all'articolo 9 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle competenze legislative ad esse riconosciute dai rispettivi statuti.



Era l'ormai lontano 1998 quando LAV sottopose ai parlamentari la prima proposta di legge per il riconoscimento degli animali nella Costituzione.

Dopo ben ventiquattro anni, gli animali trovano finalmente spazio nella Costituzione quattro volte, come soggetti (tutti gli animali, non solo cani e gatti), come abitanti dell'ambiente, come elementi di biodiversità

e come elementi di un ecosistema eterogeneo, nelle parti dedicate ai principi fondamentali della Repubblica e ai diritti e doveri dei cittadini, comparando negli articoli 9 (oggetto di particolare tutela) e 41 (relativamente all'iniziativa economica privata).

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22/02/2022 è stata infatti pubblicata la Legge costituzionale n. 1 dell'11/02/2022, recante "Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente".

In sintesi, viene aggiunto un nuovo comma all'art. 9, che prima faceva menzione al paesaggio e al patrimonio storico-artistico senza citare l'ambiente. Con la riforma, invece, la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi è inserita tra i principi fondamentali della Carta costituzionale e si rinvia al legislatore per stabilire e dare attuazione ai modi e alle forme di tutela degli animali. Inoltre, in materia di iniziativa economica privata, l'art. 41 viene integrato prevedendo che tale attività non possa svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente.

Di seguito, i nuovi testi delle disposizioni (*in corsivo* le novità):

Art. 9

1. La repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
3. *Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.*

Art. 41

1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno *alla salute, all'ambiente*, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali *e ambientali*.

La *ratio* sottesa a queste modifiche è la considerazione dell'ambiente non più come una *res*, ma come un valore primario costituzionalmente protetto; egualmente, agli animali viene riconosciuta dignità, non essendo più considerati alla stregua di cose.

Le norme rispecchiano l'ormai diffusa e consolidata sensibilità radicata negli italiani verso il mondo animale e possono rappresentare uno strumento concreto per la loro effettiva tutela a livello legislativo e giurisdizionale. O almeno ci auguriamo che questo progresso abbia la possibilità di essere attuato nei fatti, non rimanendo in balia di interpretazioni elusive e di eventi legislativi fantasma, e che l'effettiva tutela degli animali non rimanga solo un risvolto secondario in tema di ambiente, perché non dobbiamo scordarci che gli animali (uomo incluso) sono esseri riconosciuti senzienti dalla scienza, dotati di sensi e sensibilità, cioè capaci di provare sensazioni.

Nonostante l'estrema positività con cui dobbiamo accogliere questa riforma della nostra Repubblica (quinto Stato al Mondo a prevedere un riconoscimento degli animali in Costituzione), non possiamo considerare quanto ottenuto un successo fine a sé stesso e un punto di arrivo, bensì un punto di forza a sostegno della tutela e del rispetto degli animali nelle future Leggi, che speriamo non tardino a essere emanate per dare attuazione concreta ai nuovi principi, e nel settore della Giustizia, le cui prossime decisioni dovranno fondarsi su una seria considerazione degli animali e della loro soggettività.

Coloro che hanno a cuore le sorti di tutti gli esseri viventi dovranno impegnarsi affinché questa promessa non rimanga tale: le istituzioni e gli altri organi o enti, sia statali che locali, adesso hanno l'obbligo costituzionale di passare dalle parole ai fatti.